

Principi di esecuzione della Banca CIC (Svizzera) SA

1. Scopo e campo di applicazione

La Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito detta "Banca"), al momento dell'esecuzione ovvero della ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, adotta tutte le misure opportune al fine di ottenere, per i propri clienti, il miglior risultato possibile ("Best Execution") in termini di prezzo, di tempo e di quantità. A tale scopo la Banca ha definito principi di esecuzione efficienti che applica per gli acquisti e le vendite, nonché per l'apertura di posizioni su strumenti finanziari e le transazioni (vedi punto 2 Categorie di investimento). La Banca può inoltre contare su direttive e processi interni che garantiscono i contenuti e le procedure volti ad assicurare una gestione degli ordini professionale, corretta e trasparente. Così facendo, la Banca attua le disposizioni di legge e di vigilanza in vigore in Svizzera.

I principi di esecuzione valgono in generale per tutti i clienti (per le eccezioni vedi il punto 6 Non applicazione dei principi di "Best Execution"), ai quali vengono messi a disposizione in forma adeguata. Nel momento in cui un cliente trasmette un ordine, la Banca parte dal presupposto che quest'ultimo abbia accettato i principi di esecuzione.

2. Categorie di investimento

I principi di esecuzione si applicano alla ricezione, all'esecuzione e alla trasmissione di ordini dei clienti a scopo di acquisto, vendita o apertura di una posizione. Essenzialmente, tali principi sono validi per gli strumenti finanziari e le transazioni qui di seguito elencati:

- azioni quotate e titoli assimilati (fondi d'investimento negoziati in borsa, ETF ecc.)
- azioni non quotate
- titoli fruttiferi
- derivati negoziati in borsa (contratti a termine "futures" e contratti di opzione, TOFF, ETD)
- prodotti strutturati
- derivati OTC (over the counter; transazioni che vengono effettuate direttamente con un altro operatore del mercato)
- divise, metalli preziosi
- fondi d'investimento

3. Fattori di esecuzione

Al momento dell'esecuzione dell'ordine, la Banca considera diversi fattori che dipendono dalla rispettiva categoria di investimento. Tali fattori sono detti fattori di esecuzione.

- Prezzo di esecuzione
Il prezzo di esecuzione si riferisce al corso attuale dello strumento finanziario o della transazione.
- Costi di esecuzione dell'ordine (courtage, commissioni di esecuzione ecc.)
Per l'esecuzione di ordini, la Banca può addebitare al cliente diversi tipi di spese.
 - Spese della piattaforma di negoziazione
Spese applicate dalla rispettiva piattaforma di negoziazione, addebitate in caso di partecipazione diretta o di trasmissione di un ordine tramite un broker.
 - Spese del broker
Se la Banca non dispone di una partecipazione diretta alla piattaforma di negoziazione in questione, si applicano le spese del broker che fornisce l'accesso al mercato. Per quanto possibile, tali spese vengono indicate sotto forma di forchetta sia in CIC eLounge che nella proposta di investimento della Banca.

- Spese di esecuzione
Spese esterne correlate all'esecuzione dell'ordine e alla custodia degli strumenti finanziari.
- Spese della Banca
Commissioni o spese di courtage della Banca che vengono indicate separatamente o sono comprese nel prezzo di esecuzione.
- Rapidità di esecuzione dell'ordine
Definisce il periodo tra la ricezione dell'ordine e la sua esecuzione sulla piattaforma di esecuzione in questione.
- Probabilità di esecuzione completa dell'ordine
La probabilità di esecuzione completa dell'ordine dipende in gran parte dalla liquidità della rispettiva piattaforma di esecuzione. Nel caso di mercati illiquidi, la probabilità di esecuzione completa dell'ordine può diventare il fattore di esecuzione principale.
- Probabilità di regolamento completo dell'ordine
La consegna e il pagamento in relazione allo strumento finanziario o alla transazione devono essere possibili senza ritardi o impedimenti.
- Volume dell'ordine
Dimensioni o valore dell'ordine del cliente espressi in valore nominale o in numero di unità/quote. In determinate circostanze, l'ammontare del volume dell'ordine può causare forti movimenti del mercato.
- Altri fattori rilevanti per l'esecuzione

Nella valutazione dei fattori di esecuzione, in generale viene dato maggior peso al prezzo di esecuzione e ai costi di esecuzione dell'ordine rispetto agli altri fattori. In determinate situazioni può tuttavia essere opportuno dare la priorità a un altro fattore al fine di prevenire ripercussioni negative. Ad esempio, nel caso di mercati illiquidi o al di fuori delle ore di presenza della Banca o di funzionamento dei sistemi della Banca, a fattori come la probabilità o la velocità di esecuzione può essere attribuito un peso maggiore rispetto al prezzo di esecuzione o ai costi associati all'esecuzione dell'ordine. In caso di guasti del sistema o di altri eventi al di fuori della sfera di influenza della Banca che rendono impossibile o non ragionevole l'applicazione dei principi di esecuzione, la Banca cercherà di eseguire gli ordini alle migliori condizioni possibili nelle circostanze date.

4. Criteri di esecuzione

Per la ponderazione dei fattori di esecuzione, la Banca può considerare tra l'altro i seguenti criteri di esecuzione:

- caratteristiche del cliente (ad es. segmentazione del cliente dal punto di vista normativo)
- tipo o caratteristiche dell'ordine
- proprietà dello strumento finanziario o della transazione
- caratteristiche o particolarità delle piattaforme di negoziazione in cui l'ordine del cliente può essere eseguito
- condizioni di mercato al momento della ricezione dell'ordine del cliente

5. Piattaforme di esecuzione

Gli ordini relativi a strumenti finanziari negoziati in borsa devono essere eseguiti su una piattaforma generalmente riconosciuta, adeguata e prevista per un'esecuzione corretta della transazione. Per quanto concerne gli strumenti finanziari non negoziati in borsa, gli ordini dei clienti devono essere eseguiti a un prezzo basato sulla quotazione di mercato. Al fine di garantire la massima liquidità possibile, la Banca può trasmettere gli ordini dei clienti su diverse piattaforme di esecuzione. Tra queste vi sono, tra l'altro:

- le borse e i mercati regolamentati
- i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
- i sistemi organizzati di negoziazione (OTF)
- gli internalizzatori sistematici (IS)
- i market maker
- i broker e gli altri pool di liquidità
- le piattaforme interbancarie

La Banca si riserva il diritto di scegliere o aggiungere altre piattaforme di esecuzione che ritenga conformi ai requisiti previsti dai principi di esecuzione e di “Best Execution”, nonché di eliminare piattaforme di esecuzione esistenti. Conseguentemente, tutte le piattaforme di esecuzione verranno periodicamente controllate e aggiornate con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile al momento dell’esecuzione, della ricezione o della trasmissione degli ordini dei clienti.

Le piattaforme di esecuzione elencate vengono utilizzate per i singoli strumenti finanziari e le singole transazioni. L’elenco non ha carattere esaustivo, ma comprende le principali piattaforme di esecuzione utilizzate dalla Banca. Se necessario, possono essere forniti maggiori dettagli sulle rispettive piattaforme di esecuzione.

Strumento finanziario/transazione		Piattaforma di esecuzione	Tipo di transazione
Azioni o titoli assimilati	quotati in Svizzera	SIX Swiss Exchange, OTC	A commissione
	quotati all'estero	tramite broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC, MTF, IS	A commissione
	non quotati, Svizzera	OTC, OTF	A commissione
Titoli fruttiferi	Obbligazioni in CHF ed eurobond	SIX Swiss Exchange, tramite broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC, SMN, IS	A commissione
Derivati negoziati in borsa	TOFF, ETD	tramite broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC	A commissione
Prodotti strutturati	Prodotti strutturati quotati, Svizzera	SIX Structured Products, OTC	A commissione
	Prodotti strutturati quotati, Svizzera	tramite broker su diverse piattaforme di negoziazione, OTC	A commissione
	Prodotti strutturati non quotati	tramite broker, OTC, market maker	A commissione
Derivati OTC	Derivati FX e derivati sui tassi di interesse	OTC	A prezzo fisso
Divise, metalli preziosi		OTC	A prezzo fisso
Fondi d’investimento	sulla base del NAV (Net Asset Value)	tramite broker	A commissione

6. Non applicazione dei principi di “Best Execution”

Nei seguenti casi la Banca non è vincolata al rispetto dei principi di esecuzione:

- transazioni con clienti istituzionali ai sensi della LSerFi;
- transazioni effettuate sul mercato primario;
- transazioni OTC a prezzo fisso;
- in presenza di istruzioni specifiche del cliente indicanti che i requisiti di “Best Execution” non si applicano (vedi punto 8 Priorità delle istruzioni del cliente);
- transazioni piazzate/eseuite presso un broker sulla base di una convenzione di negoziazione “Trading Authority” esistente tra la Banca e il cliente;
- transazioni piazzate/eseuite presso un broker al di fuori delle ore di presenza della Banca o di funzionamento dei sistemi della Banca.

7. Gestione e inoltro degli ordini

La gestione dell'ordine di un cliente su uno strumento finanziario quotato e negoziato in borsa (azioni, titoli fruttiferi, derivati quotati in borsa, prodotti strutturati) viene effettuata su una piattaforma di esecuzione generalmente riconosciuta e adeguata che permetta di garantire un'esecuzione dell'ordine corretta ed entro il termine previsto. A tale scopo, la banca negozia lo strumento direttamente (partecipazione diretta alla piattaforma di negoziazione) o inoltrando l'ordine a un broker se non opera sulla piattaforma di negoziazione in questione.

Per gli strumenti finanziari negoziati fuori borsa, non quotati o OTC, viene inviata una richiesta di prezzo, se possibile a più controparti della Banca. Nel caso di strumenti finanziari meno liquidi o in base alla ponderazione dei fattori di esecuzione è anche possibile chiedere a una sola controparte. Ugualmente possibili sono il piazzamento e l'esecuzione tramite un OTF o un broker.

Per i prodotti strutturati non quotati, la Banca contatta l'emittente dello strumento finanziario. In base alla ponderazione dei fattori di esecuzione, la Banca si riserva tuttavia il diritto di gestire l'ordine del cliente mediante l'inoltro a un broker.

I fondi d'investimento classici, negoziati sulla base del NAV (Net Asset Value), vengono piazzati/seguiti inoltrando l'ordine a un broker.

La Banca verifica periodicamente la lista dei broker con cui collabora e la qualità dell'esecuzione, al fine di garantire che i broker adottino misure adeguate a ottenere la migliore esecuzione possibile ("Best Execution"). In caso di inoltro dell'ordine, l'obbligo di garantire la "Best Execution" viene trasferito al broker in questione.

La gestione degli ordini su divise, metalli preziosi e derivati FX OTC è spiegata al punto 10 Transazioni a prezzo fisso.

8. Priorità delle istruzioni del cliente

Nel rispetto delle regole di condotta sul mercato, le istruzioni del cliente hanno la priorità rispetto ai principi di esecuzione illustrati nel presente documento. Se il cliente impartisce delle istruzioni, la Banca è esplicitamente esentata dal rispetto dei principi di esecuzione nella misura prevista dalle istruzioni. Gli obblighi relativi all'ottenimento della migliore esecuzione possibile ("Best Execution") si intendono assolti conformemente alla portata delle istruzioni.

9. Raggruppamento di ordini

In generale, vale il principio della parità di trattamento di tutti gli ordini dei clienti e della loro elaborazione secondo l'ordine di arrivo. In singoli casi, nell'interesse dei clienti e dei patrimoni amministrati, la Banca ha la facoltà di raggruppare gli ordini di acquisto e di vendita piazzandoli/seguiti poi come ordine aggregato. Gli ordini vengono raggruppati solo se si può lecitamente supporre che ciò non comporti alcuno svantaggio per i rispettivi clienti e patrimoni. Dopo l'esecuzione, la ripartizione dell'ordine aggregato tra i singoli clienti e patrimoni viene effettuata pro rata. Possono verificarsi eccezioni in caso di esecuzione parziale di ordini aggregati nella misura in cui, per la ripartizione della quantità parziale eseguita, sia necessario rispettare tagli minimi. In tali casi la Banca agisce nell'interesse di tutti i clienti e i patrimoni coinvolti.

10. Transazioni a prezzo fisso

Gli ordini concernenti le categorie di investimento divise (incl. le operazioni a termine su divise e le opzioni su divise) e metalli preziosi non vengono eseguiti su una piattaforma di negoziazione bensì bilateralmente, cioè "Over the Counter" (OTC), tra il cliente e la Banca come transazione a prezzo fisso. Ciò significa che il cliente e la Banca stipulano un contratto di compravendita a un prezzo determinato o determinabile oppure un contratto derivato a condizioni concordate. In tal modo vengono meno la determinazione e la prioritizzazione dei fattori di esecuzione, nonché la scelta della piattaforma di esecuzione.

Se il cliente e la Banca stipulano un contratto, il prezzo si intende comprensivo di tutto ("all-in-price"). Ciò significa che il prezzo tiene in considerazione la moneta, le dimensioni dell'ordine e le condizioni di mercato (in particolare la liquidità e la volatilità). I prezzi comprendono un margine commerciale, che può variare in base alle caratteristiche del cliente e dello strumento finanziario, il quale copre tutti i costi e le spese correlati alla transazione.

La Banca funge da controparte del cliente. La Banca può effettuare, a propria discrezione, un'eventuale operazione di copertura a proprio nome, non necessariamente contemporanea.

11. Indennità di distribuzione di terzi

In relazione alla fornitura di servizi finanziari, la Banca può percepire da terzi indennità quali retrocessioni, courtage, provvigioni, sconti o altri vantaggi economici (dette complessivamente "indennità di distribuzione"). In base allo strumento finanziario, alla transazione e all'offerente, tali indennità possono assumere la forma di un'indennità ricorrente e basata sul volume per le attività di distribuzione, di sconti sul prezzo di emissione o ancora di retrocessioni accordate alla Banca. Tali indennità possono causare dei conflitti di interesse per la Banca. Per questo la banca ha adottato misure volte a prevenire tali conflitti di interesse e a escludere eventuali svantaggi per i clienti. Le eventuali indennità di terzi sono state prese in considerazione nella definizione delle spese. Il cliente accetta che, qualora la Banca, a fronte della fornitura di servizi finanziari, percepisca da terzi indennità che, salvo altrimenti concordato, sono soggette per legge all'obbligo di versamento al cliente, tali indennità spettino interamente alla Banca, rinunciando così a ottenerne il versamento. I parametri di calcolo e l'entità delle indennità possono essere consultati in qualsiasi momento sul sito web della Banca (www.cic.ch).

12. Verifica e obbligo di informazione

La Banca verifica periodicamente, almeno una volta all'anno, i principi di esecuzione definiti e la scelta delle piattaforme di esecuzione e dei broker che ne risulta, apportando le eventuali modifiche necessarie. Inoltre, la Banca verifica e adegua i rispettivi fattori definiti per una determinata piattaforma di esecuzione, qualora vi siano indizi che facciano pensare che tali fattori non siano più validi/applicabili. Il cliente autorizza la Banca a effettuare unilateralmente modifiche in tal senso. La versione attuale dei principi di esecuzione può essere consultata in qualsiasi momento sul sito web della Banca (www.cic.ch).